



Spett.le REGIONE ABRUZZO  
DIPARTIMENTO GOVERNO  
DEL TERRITORIO  
E POLITICHE AMBIENTALI  
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI  
[Dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:Dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Al Sindaco del Comune di Atri  
Prof. Piergiorgio Ferretti  
[sindaco@pec.comune.atri.te.it](mailto:sindaco@pec.comune.atri.te.it)

All'Assessore competente  
Dott.ssa Mimma Centorame  
[mimma.centorame@pec.comune.atri.te.it](mailto:mimma.centorame@pec.comune.atri.te.it)

Al Responsabile Area II  
- Servizi alla città alle Imprese e al Territorio –  
Sviluppo e Innovazione  
[affaritecnici@pec.comune.atri.te.it](mailto:affaritecnici@pec.comune.atri.te.it)

**OGGETTO: osservazioni alle controdeduzioni al preavviso di rigetto prodotte dal Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani “Area Piomba Fino” in relazione alla istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto “Realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Santa Lucia di Atri (TE). Implementazione”.**

In riferimento alle controdeduzioni al preavviso di rigetto del progetto di ampliamento della discarica in c.da Santa Lucia di Atri prodotte dal Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani “Area Piomba Fino”, si rendono necessarie alcune considerazioni.

Le osservazioni indicate con le lettere a), c), d), e), g) rinviano a successivi adempimenti tecnici /amministrativi ed a produzioni documentali che dovranno essere valutate dalla Regione. In ogni caso **la produzione postuma di numerosi documenti e modifiche progettuali evidenzia e conferma che il progetto di ampliamento presentato non era adeguatamente studiato e presentava**

**numerose lacune tanto da poter sostenere che le variazioni da apportare trasformeranno il progetto originario in altro e nuovo progetto**, sicché l'iter amministrativo di quello attuale dovrebbe concludersi con il diniego come correttamente prefigurato dalla Regione.

Di grande importanza la mancanza della presentazione della VINCA, Valutazione di Incidenza Ambientale che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC).

Quanto alle osservazioni riportate sotto la lett. b) - aree di pregio agricolo - si deve notare che il Consorzio contesta la classificazione della zona agricola sia sotto il profilo amministrativo che fattuale e comunque affermando che l'uso del territorio agricolo non può costituire ragione per escludere l'ampliamento della discarica. Inoltre fa notare come il PRGR sia contraddittorio avendo previsto l'ampliamento della discarica di Atri fino a 360.000 mc e che le nuove discariche devono essere ubicate in aree già destinate a tali usi o in zone limitrofe a quelle già esistenti. Nel merito v'è da rilevare che **il PRGR esclude la realizzazione di discariche in aree aventi destinazione d'uso agricolo se classificate altresì aree di pregio agricolo dalla specifica normativa Statale e Regionale.**

L'area oggetto di intervento di una nuova discarica (non di ampliamento) ricade in area di pregio agricolo ed all'interno di zona urbanistica agricola. Per l'individuazione della destinazione urbanistica di zona, correttamente il PRGR rinvia al PRG di Atri. A tal proposito, la classificazione dell'area d'intervento in zona agricola è stata statuita dal PRG vigente in forza delle proprie prerogative di pianificazione territoriale e, quindi, di conformazione del territorio ma non costituisce alcun vincolo alla proprietà di tipo espropriativo. Essa, infatti, non comporta la perdita definitiva della proprietà privata, ma impone soltanto limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico; in sostanza non comporta inedificabilità assoluta, come asserito dal Consorzio, ma condiziona soltanto l'attività umana limitandone l'edificazione e gli usi. Tale previsione di PRG, pertanto, non solo è perfettamente legittima ma è stata esplicitamente voluta in quanto l'area destinata a discariche fu appositamente ricondotta al perimetro di quella esistente senza prevedere altre zone urbanistiche all'uopo designate (all'uopo si veda relazione al PRG). **Ne consegue che il criterio escludente prefigurato dal PRGR che impedisce la realizzazione di nuove discariche in zone agricole di pregio va applicato senza indugi.**

Né valgono le ulteriori osservazioni circa la contraddittorietà della previsione di ampliamento del PRGR con i criteri escludenti dello stesso PRGR in quanto le previsioni di insediamento di qualsiasi Piano urbanistico o di settore devono necessariamente essere temperate e completate da analisi di dettaglio circa la non conflittualità con altri valori di tutela del territorio che sono stati individuati da esso in forma necessariamente generica (ad esempio nel caso di specie: aree agricole di pregio). Inoltre appare evidente che anche in relazione al punto 5) delle osservazioni, il PRGR in quanto atto amministrativo ben può stabilire limiti di insediamento di tipo escludente (le aree di pregio agricolo inserite in zone urbanistiche agricole sono aree inidonee alla realizzazione di discariche). In definitiva la sentenza della Corte Costituzionale richiamata nel punto in argomento, non appare pertinente nel caso di specie perché è **l'atto amministrativo Regionale (PRGR) che stabilisce il criterio escludente pur con riferimento ad una legge della quale si serve per la sola individuazione della tipologia di area da escludere.**

Appare altresì palese che **tutte le osservazioni inerenti il punto b) e quindi l'applicazione del criterio escludente per la zona agricola in cui ricade il progetto dovevano essere rivolte in sede di approvazione del PRGR e non in questa fase** ovvero devono essere fatte valere in altre sedi soprattutto quando si richiamano presunti contrasti tra il PRGR e le normative statali evidenziando **finanche invasione delle competenze legislative dello Stato o contraddizioni con leggi statali vigenti o contrasti con la Costituzione** .

Quanto alla lett. f) delle osservazioni **andrebbe verificato dalla Regione se nel caso di specie si tratta di rispettare la distanza da fossi (fosso Campratone) o da corsi d'acqua.**

Nella speranza che vogliate tenere nella giusta considerazione le suddette osservazioni nelle sedi opportune, cordialmente

Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle di Atri

Dott.ssa Cinzia Di Luzio



## Registro protocollo Regione Abruzzo

| Archivio            | Codice Registro   | Tipo Documento  | Progressivo Annuo | Data Protocollo | Trasmissione | Mittente/Destinatari                                     | Annullato |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| PROTOCOLLO UNICO RA | RP001   | Posta in arrivo | 0034459/20        | 06/02/2020      | PEC          | <b>Mittente:</b><br>CINZIA.DILUZIO@PEC.COMUNE.ATRI.TE.IT |           |
| <b>Oggetto:</b>     | OSSERVAZIONI ALLE CONTRODEDUZIONI PRESENTATE DAL CONSORZIO "AREA PIOMBA FINO" |                 |                   |                 |              |  |           |
| <b>Impronta:</b>    | 02BEBDC426CF13CCE3A987AA457D37C79EF0B58E63A12EA7334E8D3AB0D81CEE              |                 |                   |                 |              |  |           |